



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 ottobre 2011, n. GAB-DEC-2011-1;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di rifacimento, con miglioramento ambientale, della centrale termoelettrica di Marghera Levante, ubicata nel comune di Venezia, presentata dalla società Edison S.p.A. con nota prot. ASEE PU/GC-1950 del 21 settembre 2017, acquisita con protocollo DVA n. 21921 del 26 settembre 2017;



VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 27 settembre 2017, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2) "centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, dello medesimo decreto, a procedura VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza VIA del 21 settembre 2017, comprensiva della valutazione di impatto sanitario di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

VISTA la nota prot. 22491/DVA del 2 ottobre 2017 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, nel comunicare la procedibilità dell'istanza VIA del 21 settembre 2017, ha chiesto all'Istituto superiore di sanità il proprio parere sulla valutazione di impatto sanitario presentata dal Proponente, in considerazione della finalità di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il progetto prevede il rifacimento dell'esistente centrale termoelettrica di Marghera Levante, localizzata nel sito industriale di Porto Marghera nel comune di Venezia, con una diminuzione della potenza termica installata da 1455 MW a 1262 MW;

CONSIDERATO che l'area di progetto non ricade in aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima vi sono i seguenti siti:

- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", ad una distanza di 1,3 km;
- SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", ad una distanza di 2,7 km;
- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", ad una distanza di 3,1 km;
- SIC/ZPS IT3250010 "Bosco di Carpenedo", ad una distanza di 6,9 km;

CONSIDERATO che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2745 dell'8 giugno 2018, risulta effettuata la valutazione preliminare di incidenza e che dalla stessa può escludersi il verificarsi di effetti significativi negativi sui citati siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri e osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerati in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2745 dell'8 giugno 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



VISTA la nota prot. 14629/DVA del 25 giugno 2018 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di esplicitare maggiormente le motivazioni in ordine ai limiti emissivi stabiliti nel parere n. 2745 dell'8 giugno 2018;

ACQUISITO il parere n. 2815 del 3 agosto 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di integrare le motivazioni già espresse con il parere n. 2745 dell'8 giugno 2018 in ordine ai limiti emissivi imposti e, nel contempo, di riformulare la prescrizione n. 4 relativa alle emissioni in atmosfera del camino E3 a servizio del nuovo ciclo combinato;

VISTA la nota prot. 22515/DVA dell'8 ottobre 2018 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di svolgere ulteriori approfondimenti in relazione al limite alle emissioni in atmosfera stabilito con la prescrizione n. 4, al fine di individuare gli esatti contenuti della prescrizione medesima;

ACQUISITO il parere n. 2857 del 26 ottobre 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, a seguito degli approfondimenti svolti, ha ritenuto di riformulare la prescrizione n. 4 del parere n. 2745 dell'8 giugno 2018;

RITENUTO pertanto di riportare nel presente decreto la prescrizione n. 4 del parere n. 2745 dell'8 giugno 2018, come riformulata con il parere n. 2857 del 26 ottobre 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 20538 del 27 luglio 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Veneto espresso con nota prot. 198428 del 29 maggio 2018;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto le prescrizioni di cui al parere della Regione Veneto prot. 198428 del 29 maggio 2018, parte integrante del proprio parere n. 2745 dell'8 giugno 2018, come richiamato nella prescrizione n. 2 del medesimo;

PRESO ATTO che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 28 agosto 2018 ha recepito il suddetto parere prot. 198428 del 29 maggio 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni dell'Istituto superiore di sanità sulla valutazione di impatto sanitario, espresso con nota prot. 12148 del 19 aprile 2018;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2745 dell'8 giugno 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 77 pagine;



- b) il parere n. 2815 del 3 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine;
- c) il parere n. 2857 del 26 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 8 pagine;
- d) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 20538 del 27 luglio 2018, costituito da n. 5 pagine;
- e) il parere positivo della Regione Veneto espresso con nota prot. 198428 del 29 maggio 2018, costituito da n. 5 pagine;
- f) il parere positivo dell'Istituto superiore di sanità sulla valutazione di impatto sanitario espresso con nota prot. 12148 del 19 aprile 2018, costituito da 6 pagine;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rifacimento, con miglioramento ambientale, della centrale termoelettrica di Marghera Levante, ubicata nel comune di Venezia, presentato dalla società Edison S.p.A. con sede legale Milano, Foro Buonaparte 31, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.



Art. 2
(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Relativamente alle fondazioni profonde, il Proponente prevede la realizzazione di pali di fondazione di tipo rototrinforato e gettato in opera senza asportazione di terreno. L'utilizzo di tale metodologia evita possibili collegamenti idrogeologici tra gli strati di terreno attraversati ed è compatibile, pertanto, con le attività di bonifica della falda in corso sulla base del protocollo attuativo dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera ed aree limitrofe del 16 aprile 2012 - articolo 5, comma, "Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda", Standardizzazione delle tecniche di posa in opera di fondazioni profonde. In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà confermare l'utilizzo delle fondazioni di tipo rototrinforato e, ove queste non fossero realizzabili, definire la tipologia di fondazione in accordo con il protocollo attuativo sopra richiamato.

L'ARPA Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

2. Il Proponente è tenuto alla ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui al parere della Regione Veneto, come richiamate nella nota di anticipo del provvedimento della Giunta regionale prot. 198428 del 29 maggio 2018, acquisita al prot. DVA.I.12350 del 29 maggio 2018.

La Regione Veneto, laddove non diversamente indicato negli articoli 2 e 4 del presente decreto, verifica l'ottemperanza alle citate prescrizioni del proprio parere.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza secondo le tempistiche indicate nelle prescrizioni medesime.

3. Relativamente alle modalità di funzionamento della centrale, il Gestore dovrà predisporre un piano di monitoraggio dei transitori nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti (NOx e CO), i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, le relative durate, il tipo e il consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. Tali informazioni dovranno essere trasmesse all'ARPA e alla Regione Veneto, al fine delle opportune considerazioni e valutazioni in merito alle caratteristiche di funzionamento della centrale.

La Regione Veneto e l'ARPA Veneto verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza prima della fase di esercizio della Centrale.

4. Per i primi due anni di funzionamento della centrale, i flussi di massa degli inquinanti negli effluenti gassosi emessi dal camino E3 non dovranno superare 350 t/anno per gli NOx, includendo i periodi di transitorio.

A conclusione del secondo anno di esercizio commerciale dell'impianto dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma di gestione della centrale che, alla luce dei risultati del monitoraggio di cui alla condizione n. 3 del presente articolo e dei pattern di funzionamento effettivi, determini un flusso di massa annuo di NOx pari a 320 t/anno.



I limiti di flusso di massa indicati sono intesi fatte salve le determinazioni della Commissione AIA-IPPC in merito alle soluzioni tecniche e tecnologiche applicabili in linea con le migliori tecniche disponibili e applicabili alla tecnologia impiantistica in esame.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale prima della fase di esercizio della Centrale.

5. A conclusione del secondo anno di esercizio dell'impianto dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa condivisione con ARPA Veneto, un programma di gestione del sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) che consenta, fermi restando i limiti di emissione di cui alla condizione sopra riportata, di ridurre la somma dei valori medi giornalieri delle concentrazioni in emissione di NH₃ e NO_x al valore di 10 ppmv (parti per milione in volume riferite a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%).

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale al termine del secondo anno di esercizio della Centrale.

6. Relativamente alle concentrazioni ai camini a servizio del GVA e del TG5, si confermano i limiti emissivi già prescritti

Inquinante	TG5 [mg/Nm ³]	GVA [mg/Nm ³]
Ossidi di azoto	40 ⁽¹⁾	80 ⁽²⁾
Monossido di carbonio	35 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾
(1) Rif. fumi secchi al 15% di O ₂		
(2) Rif. fumi secchi al 3% di O ₂		

L'ISPRA verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza entro il secondo anno di esercizio della Centrale.

7. Con riferimento al conferimento in discarica delle terre e rocce da scavo, il Proponente dovrà presentare il risultato delle attività di caratterizzazione dei suoli, man mano che le aree di centrale vengono rese disponibili a seguito delle demolizioni, nonché le certificazioni di avvenuta bonifica, ove necessaria, delle aree che saranno oggetto di scavo e indicare i siti di smaltimento finale individuati per il conferimento, nonché le modalità di trasporto verso tali siti.

Le strutture competenti indicate dalla Regione Veneto verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza entro la fase di progettazione esecutiva.

8. Il Proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase e, in particolare che:

- a) in corrispondenza delle fasi di scavo e movimentazione terre, siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il Proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:
 - una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;

- una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
- il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi;

b) siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a prevenire l'interferenza con qualsiasi attività di bonifica in corso o pianificata su suoli o falda.

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, prima dell'inizio della fase di cantiere.

9. Il progetto presentato prevede che i cavi TGA e TVB siano affiancati al cavo che collega il TG5 alla stazione. Esplicitare i dati relativi a tale affiancamento, con particolare riferimento al calcolo della DPA e con ulteriore verifica dell'assenza di recettori sensibili nella DPA così ricalcolata.

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

10. Vista l'approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale della sponda sud del Canale industriale (parere n. 2/2015 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici), con riferimento alla richiesta da parte della Regione di progettare una soluzione per l'ubicazione della presa a mare esistente e delle opere accessorie, tenendo in considerazione la progettazione del nuovo terminal container ed in particolare la fascia operativa della banchina, si richiede che tale modifica progettuale venga presentata anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine delle opportune considerazioni e valutazioni di carattere ambientale che tale modifica progettuale dovesse implicare non valutate nell'ambito della presente istruttoria.

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

11. Relativamente alla componente ambiente idrico e nello specifico, relativamente alle acque di raffreddamento, in considerazione della particolare sensibilità del corpo idrico ricettore, si richiede al Proponente in fase di progettazione esecutiva di produrre uno studio di fattibilità tecnico-ambientale mirato ad identificare una soluzione progettuale che preveda l'azzeramento dello scarico di acque di raffreddamento in laguna. Tale studio dovrà, in particolare, evidenziare costi e benefici in termini ambientali derivanti dall'applicazione della suddetta soluzione progettuale ai fini delle opportune considerazioni e valutazioni.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali - Ambiente idrico

La Regione Veneto verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Nell'ambito dell'approfondimento della progettazione, vengano valutate, d'intesa con la competente Soprintendenza, l'opportunità e le modalità possibili per attuare la conservazione



delle preesistenti turbine a vapore degli anni '60, per il valore nell'ambito della cultura materiale e dell'archeologia industriale, ai fini di una valorizzazione di tali testimonianze.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase propedeutica alla progettazione esecutiva.

Art. 4

(Condizioni ambientali dell'Istituto superiore di sanità)

1. Si richiede, quale monitoraggio sanitario a regime con la nuova configurazione impiantistica, di effettuare per i comuni di Spinea, Mira e Venezia la valutazione degli indicatori di salute considerati nello studio di VIS aggregando i dati per tre anni consecutivi, utilizzando un medesimo standard, con una stessa stratificazione per età che consenta sia di valutare gli andamenti temporali di detti indicatori in ciascun comune, sia di effettuare i confronti per gli stessi indicatori calcolati a livello provinciale e regionale, nonché nazionale.

L'Istituto superiore di sanità verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza dopo il terzo anno di esercizio della centrale nella nuova configurazione impiantistica.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3. Le condizioni di cui all'articolo 4 sono verificate dall'Istituto superiore di sanità.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dei soggetti a tal fine individuati nell'articolo 2; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nell'articolo 3.

3. I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i Soggetti e gli Uffici di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.



Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Edison S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, all'Istituto superiore di sanità, all'ISPRA e all'ARPA Veneto.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Veneto e dell'Istituto superiore di sanità, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

